COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

126.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (5919);

Cristoni: Norme a favore dei cittadini invalidi e dei congiunti dei deceduti a causa di ordigni bellici in tempo di pace (3988) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4, 5

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 5

Rubbi Emilio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4, 5

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 19.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (5919); Cristoni: Norme a favore dei cittadini invalidi e dei congiunti dei deceduti a causa di ordigni bellici in tempo di pace (3988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei senatori Boldrini ed altri: « Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 31 luglio 1991; e del deputato Cristoni: « Norme a favore dei cittadini invalidi e dei congiunti dei deceduti a causa di ordigni bellici in tempo di pace ».

Ricordo che nella seduta del 2 ottobre scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed è stata assunta come testo-base la proposta di legge n. 5919, già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

Comunico che in data 3 ottobre 1991 la I Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 5919. Comunico altresì che in data 13 novembre 1991 la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 3988 e sull'emendamento 1.1 del relatore.

Comunico infine che in data 20 novembre 1991 la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 5919 a condizione che all'articolo 3, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dai benefici previsti dalla presente legge, valutato in lire 1.030 milioni per l'anno 1992, lire 1.092 milioni per l'anno 1993 e lire 1.158 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, negli anni 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace" »;

e con l'osservazione che, poiché alla copertura finanziaria del provvedimento si provvede utilizzando un accantonamento del fondo speciale di parte corrente previsto dal disegno di legge finanziaria 1992, nel testo approvato dal Senato, ma non previsto dalla legge finanziaria 1991, il provvedimento potrà perfezionararsi definitivamente solo dopo l'approvazione della legge finanziaria 1992; parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore e, entro gli stessi limiti, sulla proposta di legge n. 3988.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Ai cittadini italiani, deceduti o divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, è attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio nella seduta del 2 ottobre:

Al comma 1, sostituire le parole deceduti o divenuti invalidi *con le seguenti* divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini deceduti.

1. 1.

Il Relatore.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. In sede di prima attuazione della presente legge la disposizione dell'articolo 1 si applica anche alle situazioni pregresse purché gli aventi diritto presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione della domanda prevista dal comma 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. All'onere per i benefici previsti dalla presente legge, valutato in lire 1.030 milioni per l'anno 1991, lire 1.092 milioni per l'anno 1992 e lire 1.158 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore di personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento che recepisce la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'onere derivante dai benefici previsti dalla presente legge, valutato in

lire 1.030 milioni per l'anno 1992, lire 1.092 milioni per l'anno 1993 e lire 1.158 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, negli anni 1992-1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19921994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa ordigni bellici in tempo di pace" ».

3. 1.

Il Relatore.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GAETANO COLUCCI. Annuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sulla proposta di legge n. 5919, i cui contenuti sono condivisibili nella sostanza e accettabili nella loro formulazione. Tale proposta di legge viene incontro alle giuste esigenze della categoria.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5919.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Boldrini ed altri: « Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace » *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (5919):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato *sì*	26
Hanno votato *no* ..	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la abbinata proposta di legge n. 3988.

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Carrara, Cavicchioli, Cimmino, Colucci Gaetano, Ferrari Bruno, Gelpi, Ghezzi, Loiero, Lombardo, Lucenti, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Pisicchio, Rivera, Samà, Sanfilippo, Sapienza e Tealdi.

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 2 dicembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO